

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

332710

DETERMINAZIONE

SETTORE INQUILINATO

REGISTRO GENERALE		REGISTRO SETTORE	
N°	DATA	N°	DATA
916/10/D	14 OTT. 2010	1413-10-2010	14-10-2010

OGGETTO : Legge Regione Puglia n. 54 del 20/12/1984 – Art. 15 – 1° comma – Subentro nella domanda e nell'assegnazione.
Sig.ra ANCORA TERESA – Via Toscanini, 6-C-8 - COMUNE DI ERCHIE

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal **Sig. PERRUCCI Giuseppe**

Brindisi, li.....

L'ISTRUTTORE
Giuseppe PERRUCCI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, la procedura e i contenuti dello stesso

ATTESTA

La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

Il responsabile del procedimento
Giuseppe PERRUCCI

L'anno **DUEMILADIECI** il giorno **Quattordici** del mese di **Ottobre**
nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, Via Casimiro,27,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1311/09/D del 31.12.2009

- **VISTO** l'art. 15 della Legge Regione Puglia n. 54 del 20/12/1984, che al 1° comma prevede "in caso di decesso dell'aspirante assegnatario e dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nella assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 (della stessa legge) e secondo l'ordine ivi indicato";

- **VISTO** l'art. 2 della Legge Regione Puglia n. 54 del 20/12/1984.
- **ESAMINATA** l'istanza presentata, in data 07.10.2010 e registrata agli atti dell'IACP in data 07.10.2010 al prot. 10097 dalla Sig.ra ANCORA Teresa nata a Erchie il 12.09.1942 e residente in Erchie alla Via Toscanini, 6-C-8 intesa ad ottenere in proprio favore la voltura contrattuale dell'alloggio di e.r.p. sito in Erchie alla Via Toscanini, 6-C-8 già intestato al coniuge separato CINQUEPALMI Cosimo;
- **PRESO ATTO** della sentenza di separazione consensuale n. 478 del 24.05.2010 emessa dal Tribunale di Brindisi – sezione civile – come in atti della domanda, con la quale viene assegnato l'alloggio coniugale alla Signora ANCORA Teresa;
- **CONSIDERATO** che la stessa risulta essere il coniuge separato del titolare dell'alloggio di e.r.p., deceduto;
- **RILEVATO** che l'istanza prodotta dalla richiedente è conforme alle disposizioni del DPR n. 445 del 28/12/2000 e risponde ai requisiti previsti dall'art. 2 della più volte citata Legge Regione Puglia n. 54 del 20/12/1984;
- **VERIFICATO**, inoltre, ai sensi del 7° comma dell'art. 15 della stessa legge, che per la subentrante e per gli altri componenti del nucleo familiare non sussistono condizioni ostative per la permanenza nell'alloggio;

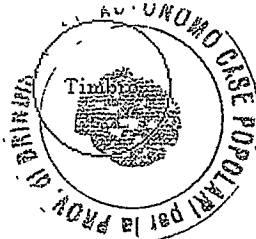
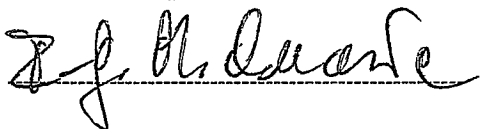
DETERMINA

La premessa è parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

- **DI APPROVARE** il subentro nell'assegnazione e di conseguenza la voltura contrattuale dell'alloggio di e.r.p. sito in Erchie alla Via Toscanini, 6-C-8 in favore della richiedente Sig.ra ANCORA Teresa nata a Erchie il 12.09.1942 e residente in Erchie alla Via Toscanini, 6-C-8 già assegnato al coniuge separato CINQUEPALMI Cosimo ;
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile di detto procedimento è il Sig. Giuseppe Perrucci;
- **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Contratti dell'I.A.C.P. per la predisposizione e stipula del relativo contratto di locazione in favore della subentrante, nonché dei relativi adempimenti di competenza;
- **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

-La presente determinazione è controfirmata dal Direttore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determinate, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ed entro i termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
ING. MARIO QUARTA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Franco STASI)

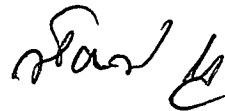


Sig. Pennesi

Parte riservata all'Istituto <u>12.10.1984 d</u>	
Codice	Assegnatario Precedente
<u>M-06-001-3318/1</u>	<u>CINQUEPALMI COSIMO</u>
Cognome e Nome del Subentrante	
<u>ANCORA TERESA</u>	
Indirizzo	
<u>VIA TOSCANINI 6/e/8 EREME (BR)</u>	
Prot. N	Data
<u>10097</u>	<u>07 OTT. 2010</u>

Sig. Presidente

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
VIA G.B. CASIMIRO, 27
72100 BRINDISI



Oggetto : Legge Regione Puglia n. 54 del 20.12.1984 art. 15 – Subentro nella domanda e nell' assegnazione.

Il/La/I sottoscritto/a/i : (cognome) ANCORA (nome) TERESA

Nato/a a ERECHIE (BR) il 12.9.1942

Residente/i in ERECHIE via TOSCANINI n. 6 Scala e int 8

C.A.P. 72010 Telefono 3409659430 Codice Fiscale NER TRSH2 P52 D H22 O

CHIEDE

il subentro nell'assegnazione ai sensi dell'art. 15 L.R. Puglia n. 54/1984.

A tal fine,

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che

- il titolare del contratto del citato alloggio Sig. CINQUEPALMI COSIMO
 - ☐ è deceduto in data _____
 - ☐ ha trasferito la residenza in data _____
 - ☒ a seguito di separazione
 - ☐ a seguito di cessazione della stabile convivenza
 - ☐ in altro Comune/istituzioni o strutture comunitarie di ricovero/di cura
- che l'alloggio, attualmente occupato da persone n. 1 ha una superficie di mq. _____
- La situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi è quella riportata nel modulo A descritta sul retro.
- L'alloggio è stabilmente abitato dal nucleo assegnatario, non è adibito ad usi illeciti e non è stato ceduto, neppure parzialmente, a terzi. Il nucleo assegnatario non ha perduto i requisiti di cui alla L.R. n. 54 del 20-12-1984.
- Di essere cittadino italiano o di uno stato membro della CEE o di uno stato straniero in cui analogo diritto è reciprocamente riconosciuto o extracomunitario, se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda;
- Di risiedere nell'alloggio occupato dal _____;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non sono titolari di diritti, di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1 del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

UBICAZIONE DI EVENTUALI IMMOBILI (alloggi, terreni, altri locali) DI PROPRIETA' o con diritto di uso usufrutto e di abitazione :

Provincia	Comune	Estremi catastali	Rendita catastale

- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici di alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità proprie dell'E.R.P. su tutto il territorio nazionale, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- Di aver fruito nell'anno precedente alla presentazione della domanda di un reddito complessivo del nucleo familiare, non superiore al limite per la permanenza all'edilizia sovvenzionata ai sensi della Legge Regionale N. 54 del 20.12.1984;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non hanno ceduto in tutto o in parte fuori dei casi previsti dalla legge. L'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di altro alloggio di E.R.P. in locazione sul territorio nazionale;
- Di non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- Non essere in atto nei suoi confronti azioni per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione o per violazione delle clausole contrattuali;
- Di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell'alloggio occupato sia nei confronti dell'Ente Gestore che degli organi di autogestione.

Allega alla domanda i seguenti documenti :

- ☐ Fotocopia del verbale di separazione omologato dal tribunale

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L'I.A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS.n.196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue :

1. Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP.
2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale.
3. Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
4. I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
5. Ai sensi di cui all'art.7 del D.L.GS.n. 196/2003, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
6. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi; responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Giuseppe Perrucci, responsabile del procedimento amministrativo.

Data _____

IL/LA DICHIARANTE

Donato Perino
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal Sig. _____ identificato su esibizione di _____ n° _____
rilasciata il _____ da _____

OPPURE IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX

Il sottoscritto _____ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento di _____

IL FUNZIONARIO

Data _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE

SENTENZA N. 1478
N. 3208/08 Reg. Gen. 10
N. 5849 Cronolog.
N. Rep.
Redatta scheda ISTAT
e dato avviso ex art. 133 cpc
Il 24 MAG 2015

composto dai sottoscritti Magistrati:

- 1) Dott. Cosimo Almiento Presidente
- 2) Dott. Antonio Sardiello Giudice rel.
- 3) Dott. Giovanni Surdo Giudice

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta nel registro generale Camera di Consiglio sotto il numero d'ordine
3208/2008 R.G.C.C.

avente ad oggetto " Separazione giudiziale trasformata in separazione consensuale"

TRA

Cinquepalmi Cosimo

nato ad Erchie (BR), il 17.5.1941

rappresentato e difeso dall'Avv.to Cinzia Filotico

Ricorrente

e

Ancora Tersa

nata ad Erchie (BR), il 12.9.1942

rappresentata e difesa dall'Avv.to Santo De Prezzo

Resistente

con l'intervento del P.M.;

FATTO

Con ricorso depositato in Cancelleria il 12.12.2008

il ricorrente

premetteva di aver contratto matrimonio, con la resistente:

(atto di Matrimonio del 19.11.1980, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Erchie (BR), anno 1980, parte II, Serie A, n 7);

chiedeva, a causa di fatti che avevano reso intollerabile la convivenza, che fosse pronunciata la separazione personale di essi coniugi, con le ulteriori statuizioni invocate nel prefato ricorso.

Si costituiva la resistente, concludendo per la pronunzia della richiesta separazione di essi coniugi con le statuizioni indicate in comparsa.

L'esperimento di conciliazione veniva svolto, in data 16.11.2009, innanzi al Presidente del Tribunale che, stante l'esito negativo dello stesso, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., in data 18.11.2009.

All'udienza del 16 marzo 2010 comparivano, i procuratori delle parti i quali evidenziavano che i loro assistiti avevano, definitivamente, concordato le condizioni della separazione, come da atto allegato al verbale, debitamente sottoscritto ed autenticato, e chiedevano di voler, sostanzialmente, trasformare il presente giudizio contenzioso, in consensuale (cfr. verbale di udienza in atti con le condizioni debitamente sottoscritte dalle parti).

Precisate, pertanto, le conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata decisa nella odierna camera di consiglio.

Motivi della Decisione

La richiesta, formalizzata nel verbale di udienza di cui sopra, innanzi al G.I., di separazione consensuale, ha, di fatto, sostanzialmente, trasformato il procedimento da contenzioso in camerale.

Nel silenzio della norma nei casi come quello di specie, il procedimento dovrebbe essere abbandonato con successiva proposizione di ricorso congiunto.

Ragioni di economia processuale consentono, tuttavia, di ammettere la possibilità di trasformazione del giudizio contenzioso in camerale non contenzioso.

Ciò premesso osserva il Tribunale che gli istanti sono pervenuti alla decisione di procedere alla loro separazione consensuale in modo responsabile ed irrevocabile.

La domanda deve essere recepita in quanto è stata accertata l'esistenza di quelle condizioni, previste, dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.

Inoltre, le condizioni concordate dai predetti, come dettagliatamente illustrate nell'atto allegato al verbale di udienza, di cui al foglio accluso, che fa parte integrante della presente

sentenza, non sono contrarie ai loro interessi o alla morale della famiglia, per cui la domanda di separazione, così come invocata dai predetti, risulta, pienamente, accoglibile.

Va disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente, per le annotazioni di legge.

Spese, interamente, compensate atteso l'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi

definitivamente, decidendo nel giudizio di primo grado, iscritto al

numero d'ordine

3208/2008 R.G.

così provvede:

Dichiara

la separazione

dei coniugi

Cinquepalmi Cosimo

nato ad Erchie (BR), il 17.5.1941

e

Ancora Tersa

nata ad Erchie (BR), il 12.9.1942

atto di Matrimonio del 19.11.1980, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Erchie (BR), anno 1980, parte II, Serie A, n 7);

alle condizioni di cui al foglio allegato che fa parte integrante della presente sentenza.

Manda

al Cancelliere affinché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni di legge. Spese interamente compensate.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Brindisi in data 30.3.2010.

Dott. Antonio Sardiello est. ~~DEPOSITATO DA CANCELLIERE~~ Presidente

Brindisi, 24.05.2010 Dott. Cosimo Almiento



IL CANCELLIERE C1
Giovanni

TRIBUNALE DI BRINDISI

R.G. 3208/2008

Atto allegato al verbale d'udienza del 16.3.2010

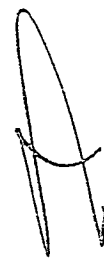
Sono presenti i sigg.ri Ancora Teresa, nata a Erchie (BR) il 12.9.1942 ed ivi residente alla via Toscanini n. 6 piano 4, c.f. NCR TRS 42P52 D4220 e Cinquepalmi Cosimo, nato a Erchie in data 17.5.1941 ed ivi residente alla via Giardinetto II n. 25 c.f. CNQ CSM 41E17 D4220, i quali danno atto di voler trasformare il presente giudizio nella forma del procedimento previsto per la separazione consensuale, essendo intervenuto il seguente accordo:

1. disporre la separazione dei coniugi Ancora Teresa e Cinquepalmi Cosimo;
2. dichiararsi che la situazione economica attuale consente di rinunciare reciprocamente al contributo di mantenimento;
3. le parti dichiarano di confermare sin da ora il reciproco nullaosta al rilascio dei passaporti per l'estero;
4. *
5 le spese del procedimento sono interamente compensate tra le parti.

Brindisi, 16.3.2010

Ancora Teresa

Cinquepalmi Cosimo

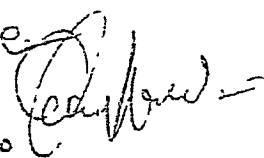


* L. Il Cinquepalmi Cosimo con la presente
dichiarazione riconosce in favore della
Ancora Teresa il diritto esclusivo a usare
e avere il pieno godimento della casa coniugale,
rilasciando sin d'ora il pieno consenso per
le vendite e/o alienazioni IACP.

Brindisi, 16.3.2010

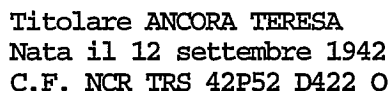
Ancora Teresa

CINQUEPALMI COSIMO





Roma, 4 gennaio 2010



Nelle pagine seguenti troverà tutte le informazioni sulla seguente pensione per l'anno 2010:

AS n. 4012743 Sede di BRINDISI

In particolare potrà leggere:.

L'importo della pensione, comprensivo dell'adeguamento al costo della vita.

Il pagamento è arrotondato per eccesso e l'arrotondamento è recuperato sulla rata successiva. Se gli importi cambieranno nel corso dell' anno, sarà nostra cura inviarle una nuova comunicazione con tutte le informazioni necessarie.

3 Le ricordiamo che è tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che possa incidere
 3 sul diritto o sul calcolo della pensione, nonchè il trasferimento all'estero della
 3 dimora effettiva ed abituale. L'omessa o incompleta indicazione comporta, oltre alle
 3 responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

La invitiamo, inoltre, a conservare questo documento che le potrà essere utile per controllare eventuali variazioni della sua pensione.

UAA~
AUMENTI DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA PREVISIONALE DELLE PENSIONI
 ~AA~
 Per l'anno 2010, l'aumento per l'adeguamento al costo della vita, stabilito in via
 previsionale, è pari allo 0,7%.



COMUNE DI ERCHIE

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI

STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di
ANCORA TERESA residente in VIA TOSCANINI n.6 piano 4

CINQUEPALMI COSIMO

I.S.

nato a ERCHIE(BR) il 17.05.1941 atto 55-1.A

Cgt.con ANCORA TERESA

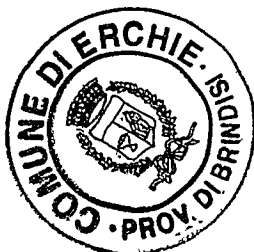
ANCORA TERESA

nata a ERCHIE(BR) il 12.09.1942 atto 113-1.A

Cgt.con CINQUEPALMI COSIMO

ERCHIE, li 29/09/2010

D.S. Euro 0,26



L'Ufficiale d'Anagrafe
Margherita Francesco



L'UFFICIALE DI STATO CIVILE
E D'ANAGRAFE DELEGATO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
Francesco Marcheriti

Cognome **Ancora**
 Nome **Teresa**
 nato il **12.09.1942**
 (atto n. **113p** **1** S. **A**)
 a **ERCHIE** (BR)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ERCHIE (BR)**
 Via **TOSCANINI n.6**
 Stato civile **egt Cinquepalmi**
 Professione **==**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **m. 1,55**
 Capelli **brizzolati**
 Occhi **castani**
 Segni particolari **nulla**

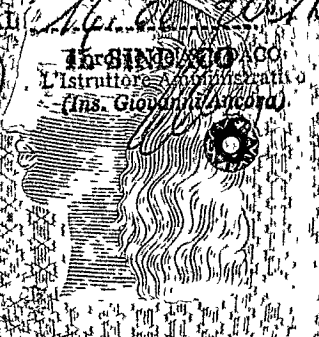


Firma del titolare *Ancora Teresa*
ERCHIE il **15/06/2004**
ORDINE del SINDACO
 Impronta del dito indice **ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**
(Ins. Giovanni ANCORA)

ERCHIE 5,16
ERCHIE 0,26
 SEGRETERIA

PROROGATA 14/06/2009
 DI **ERCHIE (BR)**
 VAL. M. **PROROGATA** AL **15/06/2009**
 DEL D.L. N. 112/2008
 ON. **PROROGATA** DAL 06/08/2008
 133-ENVO AL **14/06/2009**
In SINDACO
 L'Istruttore Amministrativo
 (Ins. Giovanni Ancora)



AJ 4288745

OFFICINA C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ERCHIE (BR)
CARTA D'IDENTITA
N° AJ 4288745
DI AJ 4288745
Ancora
Teresa

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE



GODICE FISCALE **NCRTRS42P52D4220**
COGNOME **ANCORA**
NOME **TERESA**
LUOGO DI NASCITA **ERCHIE**
PROVINCIA **BR**
1989

DATA DI NASCITA **12/09/42**
Ministero delle Finanze